



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 28/09/2005

Bollettino regionale
COMUNE DI CORATO (Bari)

Modifiche Statuto Comunale

Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 29.07.05, avente per oggetto:

"Variazione Statuto"

Omissis

DELIBERA

1. APPROVARE la modifica degli artt. 55 e 56 del vigente Statuto, nei termini di seguito trascritti:

Art. 55

Referendum

1. Il referendum è volto a realizzare il migliore coordinamento fra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli Organi di Governo dell'ente. Esso è consultivo, propositivo o abrogativo e ha ad oggetto esclusivamente materie di competenza degli Organi di Governo dell'Ente.

2. Il referendum consultivo è indetto su iniziativa del Consiglio Comunale al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione cittadina in ordine ai problemi di carattere generale.

3. Il referendum abrogativo ha ad oggetto tutti gli atti degli organi di governo dell'Ente ad eccezione di quelli relativi alle materie tassativamente indicate al c. 6 del presente articolo. Esso è indetto su iniziativa dei cittadini o di due o più Consigli Circostrizionali. Con il referendum abrogativo gli elettori sono chiamati ad esprimere il proprio voto a favore o contro la proposta di abrogazione dell'atto sottoposto a referendum.

4. Il referendum propositivo ha ad oggetto proposte di delibera in materie di competenza degli Organi di Governo dell'Ente ad eccezione di quelle tassativamente indicate al c. 6 del presente articolo. Esso è indetto su iniziativa dei cittadini o di due o più Consigli Circostrizionali. Con il referendum propositivo gli elettori sono chiamati ad esprimere il proprio voto a favore o contro la proposta di delibera.

5. Il Comune favorisce l'esperimento del referendum e mette a disposizione un ufficio comunale per la raccolta delle firme e per la loro autenticazione. Il medesimo ufficio assicura ai promotori l'assistenza tecnica per la redazione dei quesiti referendari.

6. Non possono essere indetti referendum abrogativi o propositivi nelle seguenti materie:

a) tributi locali;

b) tariffe;

c) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;

d) argomenti sui quali sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;

e) Statuto comunale;

f) Regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio Comunale, alla contabilità, ai contratti e all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

g) Piano Urbanistico Generale e relativi piani urbanistici attuativi.

7. Il referendum consultivo è indetto dal Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati. La proposta di referendum consultivo è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

8. Il referendum abrogativo o propositivo è indetto dalla Giunta Comunale, previa deliberazione del Consiglio Comunale, quando sia richiesto da un numero di cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali non inferiore al cinque per cento del corpo elettorale del Comune e comunque non inferiore a duemila, determinato ai sensi del successivo c. 11, oppure da due o più Consigli Circostrizionali- La richiesta di referendum da parte dei cittadini è preceduta da una proposta di referendum presentata da cento promotori elettori residenti iscritti nelle liste elettorali.

9. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.

10. Il Sindaco, entro dieci giorni dal deposito della proposta di referendum abrogativo o propositivo, convoca ed insedia la Commissione Tecnica per il Referendum, composta dal Segretario Generale, dal Presidente del Collegio dei revisori dei Conti del Comune, e dal Difensore Civico. Ove quest'ultimo non sia in carica, il terzo componente è individuato nel Dirigente del Settore Affari Generali del Comune. La Commissione tecnica esprime il proprio parere sull'ammissibilità del referendum nei termini stabiliti dal regolamento e lo comunica al Consiglio Comunale che delibera in conformità entro i successivi 10 gg.

11. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune.

12. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con elezioni amministrative o politiche, né nei mesi di luglio, agosto e settembre.

13. Quando la richiesta concerne il referendum propositivo è facoltà del Consiglio Comunale integrare il quesito con una o più domande anche alternative, sulla cui ammissibilità si applica la procedura prevista dall'apposito regolamento.

14. Gli Organi di Governo dell'Ente possono evitare il referendum propositivo o abrogativo deliberando in conformità al quesito proposto.

Effetti del referendum

1. L'indizione del referendum abrogativo sospende gli effetti dell'atto sottoposto a referendum e dei provvedimenti con oggetto riconducibili al quesito referendario, salvo quanto previsto al successivo c. 4°.

2. L'indizione del referendum propositivo ha effetti sospensivi sull'adozione di provvedimenti con oggetto riconducibile al quesito referendario, salvo quanto previsto al successivo c. 4°.

3. Entro 30 gg. dalla proclamazione del risultato del referendum consultivo o propositivo, il Sindaco è tenuto a sottoporre all'organo di governo competente la proposta di deliberazione sull'oggetto del quesito referendario. Ove al referendum consultivo o propositivo abbia partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto, ex art. 55, c. 11, l'organo competente è tenuto a deliberare in conformità dell'esito del referendum. In caso contrario, l'organo competente delibera motivatamente, senza essere vincolato dall'esito del referendum.

4. Nel caso di referendum abrogativo, gli effetti dell'atto deliberativo s'intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. Tale risultato è valido qualora alla consultazione referendaria abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto, ex art. 55, c. 11. L'organo di governo che ha adottato il provvedimento abrogato, entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato del referendum adotta ogni eventuale ed opportuno provvedimento, al fine di disciplinare e sanare situazioni giuridiche o di fatto che investano diritti soggettivi ed interessi legittimi che non si siano consolidati prima dell'indizione del referendum. In ogni caso, gli effetti sospensivi di cui ai c. 1° e 2° non operano per tutte le situazioni giuridiche consolidate con la conclusione del procedimento amministrativo".

2. ABROGARE il c. 4 art. 101 del vigente Statuto.

3. PRECISARE che la modifica al vigente Statuto sarà pubblicata sul BUR, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi decorsi i quali entrerà in vigore e sarà inviata al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura.